

Delibera n° 888

Estratto del processo verbale della seduta del
4 giugno 2021

oggetto:

LR 26/2020, ART 4, COMMI DA 1 A 9 BANDO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE, A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) ed in particolare l'articolo 4, che prevede che la Regione attivi iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi;

Ritenuto, in particolare, di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 26/2020, mediante l'emanazione di un bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014 e in particolare l'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;

Preso atto che la sintesi delle informazioni del regime di aiuti è stata trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 702/2014 e registrata con numero SA.62906 (2021/XA);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Considerato che, a causa della complessità del procedimento amministrativo per la concessione del finanziamento, il termine del procedimento viene ampliato fino ad un massimo di centottanta giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 7/2000;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche, e montagna,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. Di approvare il Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 888 DEL 4 GIUGNO 2021

Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature, in attuazione dell'articolo 4, commi da 1 a 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Regime di aiuto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Beneficiari
- Art. 5 Costi ammissibili e costi non ammissibili
- Art. 6 Spesa minima e massima e intensità di aiuto
- Art. 7 Domande di aiuto
- Art. 8 Criteri per la formazione della graduatoria
- Art. 9 Istruttoria delle domande di aiuto
- Art. 10 Domande di finanziamento agevolato
- Art. 11 Adempimenti del Fondo
- Art. 12 Rendicontazione dei costi
- Art. 13 Durata e risorse disponibili
- Art. 14 Cumulo degli aiuti
- Art. 15 Rinvio

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Bando disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, in attuazione dell'articolo 4, commi da 1 a 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
2. Gli aiuti previsti dal presente bando sono concessi tramite il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e consistono nella rinuncia da parte dell'Amministratore del Fondo, a investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti agevolati erogati per la realizzazione degli investimenti medesimi.

Art. 2

(Regime di aiuto)

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Bando si intende per:

- a) **impresa:** ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
- b) **microimpresa, piccola e media impresa:** impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- c) **impresa in difficoltà:** impresa che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- d) **produzione:** produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- e) **prodotti agricoli:** prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- f) **giovane agricoltore:** persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in qualità di titolare dell'impresa richiedente. Nel caso di società, il socio o i soci di età non superiore a 40 anni sono titolari della maggioranza delle quote sociali;
- g) **Fondo:** Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;
- h) **aiuto:** quota del finanziamento agevolato erogato dal Fondo per l'acquisto di macchinari e attrezzature per la quale l'Amministratore del Fondo rinuncia al rientro;
- i) **tasso di attualizzazione:** tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 4

(Beneficiari)

1. I beneficiari degli aiuti sono le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli che presentano i seguenti requisiti:

- a) sono iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- b) conducono in regione una unità tecnico-economica per la produzione di prodotti agricoli, come risultante dalla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro

delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

- c) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI);
 - d) svolgono almeno una delle attività corrispondenti ai settori produttivi di cui all'articolo 8;
 - e) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà;
 - f) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
 - g) hanno costituito il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità della stessa.

Art. 5

(Costi ammissibili e costi non ammissibili)

1. Sono ammissibili solo i costi interamente sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, nel limite massimo del loro valore di mercato.
2. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di:
 - a) macchinari e attrezzature per la trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) macchinari e attrezzature per la produzione di energia;
 - c) macchinari e attrezzature per la realizzazione di impianti irrigui;
 - d) una o più parti di macchinari o attrezzature.
3. Le spese generali legate all'acquisto dei macchinari e attrezzature sono ammissibili fino ad un massimo di euro 1.000,00.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6

(Spesa minima e massima e intensità dell'aiuto)

1. La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 10.000,00.
2. La spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 150.000,00.
3. L'aiuto è concesso fino all'intensità massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino a 60 per cento per i giovani agricoltori o per gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto. L'importo dell'aiuto è comprensivo dell'aiuto contenuto nel finanziamento agevolato, pari al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato.

Art. 7

(Domande di aiuto)

1. La domanda di aiuto è presentata al Servizio sviluppo comparto agricolo da parte delle imprese che hanno proposto o che intendono proporre domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo per l'acquisto di macchinari e attrezzature.
2. La domanda di aiuto è presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata

all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it ed è redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito web della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

3. Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'intervento che metta in evidenza: il settore produttivo cui si riferiscono gli investimenti oggetto della domanda, il miglioramento del rendimento aziendale conseguente all'acquisto dei macchinari e delle attrezzature, le date di inizio e fine dell'intervento, l'elenco dei costi ammissibili;
- b) un preventivo di spesa per ogni macchinario e attrezzatura, redatto su carta intestata del fornitore, datato e firmato precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, con indicazione del prezzo complessivo e l'evidenza dell'IVA;
- c) per le spese generali, preventivo di spesa redatto su carta intestata del professionista o dello studio, datato e firmato precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, con la descrizione sintetica dell'attività da svolgere, con indicazione del prezzo complessivo e l'evidenza dell'IVA;
- d) relazione tecnica redatta da un professionista competente comprovante la congruità del costo in caso di acquisto di macchinari e attrezzature usate da soggetti che non siano rivenditori autorizzati;
- e) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;

4. È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

5. La domanda deve essere relativa, a pena di inammissibilità, ad investimenti inerenti un unico settore produttivo.

Art. 8

(Criteri per la formazione della graduatoria)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 9, a ciascuna domanda vengono assegnati i seguenti punteggi in base al settore produttivo cui si riferiscono gli investimenti oggetto della medesima:

SETTORE PRODUTTIVO CUI SI RIFERISCONO GLI INVESTIMENTI	PUNTEGGIO
Zootecnica da carne e da latte	12
Ortofloricoltura	10
Seminativi	8
Coltivazioni idroponiche	6
Vitivinicolo e Olivicoltura	4
Frutticoltura	2

2. In caso di parità di punteggio, viene data priorità alle domande di aiuto con la minore spesa ammissibile.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio, si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC.

Art. 9

(Istruttoria delle domande di aiuto)

1. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:

- a) comunica l'avvio del procedimento;

- b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti dei beneficiari;
 - d) richiede eventuali integrazioni;
 - e) verifica l'ammissibilità e la congruità dei costi e, se il costo è superiore al valore di mercato, lo riduce;
 - f) predispone il verbale istruttorio;
 - g) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
 - h) predispone la graduatoria delle domande di aiuto secondo l'ordine decrescente di punteggio, indicando la spesa ammissibile e l'importo massimo dell'aiuto;
 - i) predispone l'elenco delle domande non ammesse, con la sintesi delle relative motivazioni.
- 2.** Il Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo approva con proprio decreto la graduatoria delle domande ammesse, pubblica la graduatoria sul sito web della Regione e trasmette all'Amministratore del Fondo:
- a) i verbali istruttori delle domande utilmente collocate in graduatoria per le quali le risorse disponibili di cui all'articolo 13 consentono l'erogazione dell'aiuto;
 - b) i verbali istruttori delle ulteriori domande per cui, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, è consentita l'erogazione dell'aiuto in caso di disponibilità di risorse aggiuntive o a seguito di mancata o minore erogazione degli aiuti relativi alle domande di cui alla lettera a);
- 3.** La graduatoria ha validità di sei mesi dalla data del decreto di approvazione della stessa.

Art. 10

(Domande di finanziamento agevolato)

- 1.** Le imprese che hanno presentato o che intendono presentare domanda di aiuto propongono domanda di finanziamento agevolato per l'acquisto dei medesimi macchinari e attrezzature alle banche convenzionate con il Fondo.
- 2.** Alle banche spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio creditizio.
- 3.** Le banche trasmettono all'Amministratore del Fondo le domande di finanziamento e le comunicazioni di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento.

Art. 11

(Adempimenti del Fondo)

- 1.** Ricevuti i verbali istruttori delle domande di aiuto, le domande di finanziamento e le comunicazioni bancarie sull'erogazione dei finanziamenti, l'Amministratore del Fondo provvede:
- a) alla concessione del finanziamento agevolato entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda;
 - b) alla contestuale rinuncia a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per l'importo corrispondente a quello dell'aiuto determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
 - c) alle relative comunicazioni alla banca, al beneficiario e al Servizio sviluppo comparto agricolo.
- 2.** Nel caso di nuove risorse disponibili che consentano di finanziare ulteriori domande utilmente collocate in graduatoria e non finanziate per carenza di risorse, la concessione del finanziamento avviene entro centottanta giorni dalla data della comunicazione al soggetto interessato della disponibilità di nuove risorse.
- 3.** La rinuncia alle quote di ammortamento è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso.
- 4.** I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di quindici anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.
- 5.** Le erogazioni possono essere somministrate in due soluzioni: la prima, non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, è somministrata all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministratore del Fondo; la seconda è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli

investimenti da parte dell'Amministratore del Fondo attraverso apposito verbale da trasmettere alla banca con cui si conferma, ridetermina o revoca la rinuncia a parte delle quote di ammortamento del finanziamento.

6. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 6.

7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

8. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

9. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.

10. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

11. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 12

(Rendicontazione dei costi)

1. A conclusione dell'intervento il beneficiario trasmette al Fondo la richiesta per la verifica di avvenuto acquisto di macchinari e attrezzature e presenta fatture o altri giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti.

Art. 13

(Durata e risorse disponibili)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014, gli aiuti si applicano fino al 30 giugno 2023.

2. Le risorse disponibili per la concessione degli aiuti sono pari a euro 400.000,00. L'Amministratore del Fondo destina le disponibilità del Fondo all'ulteriore concessione di aiuti nella misura prevista dagli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982. Gli indirizzi di spesa sono evidenziati nel "Documento di programmazione delle entrate e delle spese" del Fondo pubblicato sul sito web della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

3. Con delibera n. 38 del 15 gennaio 2021, la Giunta regionale ha approvato il "Documento di programmazione delle entrate e delle spese" per l'anno 2021 che riserva un importo di euro 2.000.000,00 all'erogazione dei finanziamenti agevolati cui applicare gli aiuti previsti dal presente bando.

Art. 14

(Cumulo degli aiuti)

1. Gli aiuti previsti dal Bando, relativamente agli stessi costi ammissibili, possono essere cumulati con altri aiuti pubblici nel limite di intensità massima prevista all'articolo 6, comma 3.

Art. 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE